



COMUNE DI MISSANELLO

(Provincia di Potenza)

Tel. 0971955076

Fax. 0971955235

C.f. 81000130765

COPIA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

Reg. N. Gen.	57 del 05/03/2024	Reg. N. Servizio 17 del 14/02/2024
---------------------	--------------------------	---

OGGETTO	Ricorso per ottemperanza proposto innanzi Tribunale Amministrativo della Basilicata Società Banca Sistema S.p.A/Comune di Missanello: CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA
----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 48 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90;

Visto l'art. 107, comma 2 del predetto decreto legislativo;

Visto il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali con la quale è stata definita l'articolazione della struttura organizzativa di questo Comune e sono stati stabiliti i criteri di scelta dei responsabili;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 03/07/2023, con il quale si attribuiva alla sottoscritta la responsabilità del servizio amministrativo/finanziario;

Riscontrata che la competenza nella materia de qua rientra nella predetta area;

Ritenuto pertanto adottare il presente provvedimento;

Dato atto ai sensi dell'art.6-bis della L.n.241/1990 e dell'art.1, co.9 lett.e), della L.n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

PREMESSO CHE

in data 10.07.2023 è stato acquisito al protocollo dell'ente (n. prot. 2027 del 11/07/2023) un ricorso per ottemperanza proposto innanzi Tribunale Amministrativo della Basilicata dalla Società Banca Sistema S.p.a. contro il Comune di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. La riproduzione su supporto analogico costituisce copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo ha emesso.

Missanello per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 475/2020 (R.G. 1203/2020) emesso dal Tribunale di Lagonegro il 21/12/2020;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 20/07/2023, a seguito di un attento esame delle motivazioni esposte nel ricorso e delle ragioni addotte dalla ricorrente, si è ritenuto di voler preliminarmente comporre la lite in via bonaria, sperando un tentativo di transazione con la stessa, riservandosi di valutare successivamente, con l'assistenza di un legale, l'opportunità di dover resistere nel giudizio di ottemperanza;

con determinazione dirigenziale n. 198 del 20/07/2023 è stato conferito incarico professionale all' Avvocato Maurizio Spera, con Studio Legale corrente in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 102, affinché adottasse tutti gli atti necessari per addivenire ad una transazione, riconoscendo un corrispettivo omnicomprendente di € 1.000,00; l'incarico è stato formalizzato mediante apposito disciplinare;

DATO ATTO che con nota n. prot. 395 del 06/02/2024 l'Avv. Maurizio Spera ha comunicato: che il TAR Basilicata ha fissato la Camera di Consiglio del 21.2.2024 per la trattazione del giudizio di ottemperanza e, benché la Giunta avesse deciso di non costituirsi in questo giudizio, tentando di risolvere transitoriamente la vicenda, allo stato non risulta ancora possibile definire la questione, stante le difficoltà di interloquire con cedente e cessionaria del credito già onorato dall'Ente; la doverosità della costituzione in giudizio al fine di fare valere le ragioni dell'Ente, considerata comunque l'alea del giudizio,

ATTESO CHE questo Comune non è dotato di un ufficio legale e quindi deve necessariamente rivolgersi a professionisti esterni per conferire gli incarichi innanzi alle diverse corti giurisdizionali di ogni ordine e grado, presso cui è chiamato a rispondere per la relativa tutela legale;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;

LETTA E RICHIAMATA la deliberazione n. 6/aut/2008 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nell'adunanza del 14 marzo 2008, ad oggetto "Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54 -57, 1 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza", ove, in merito al conferimento di incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale, viene precisato che gli stessi esorbitano concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essi non si applica la disciplina di cui alle disposizioni della legge finanziaria per il 2008;

ATTESO

- che, in conformità ai criteri interpretativi ivi espressi dalla stessa Corte dei Conti, le disposizioni di cui alla citata normativa della legge finanziaria 2008 non riguarda gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, né gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione o gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;

- che già il Consiglio di Stato, sezione quinta, con sentenza 11 maggio 2012, n. 2730, sosteneva che la scelta dell'avvocato per la difesa in giudizio dell'amministrazione costituisce prestazione intellettuale, estranea all'applicazione dell'obbligo di gara, previsto per i servizi legali;

RICHIAMATA la sentenza del T.A.R. Bari, Sez. II, 11 dicembre 2017, n. 1289, ove precisato che l'affidamento degli incarichi di difesa in giudizio da parte della Pubblica Amministrazione, consistente nel conferimento del singolo incarico episodico ad un legale legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

TENUTO CONTO, inoltre, che tale attività ha il carattere della temporaneità e che, alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, nel caso in cui l'incarico di patrocinio legale consista nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio dell'amministrazione interessata, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa;

ATTESO che tale orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che si sia al cospetto di attività riconducibili nel concetto di "servizi legali" soltanto qualora l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca; che, pertanto, il conferimento dell'incarico fiduciario di patrocinio legale, rimane sottoposto solo a talune condizioni, quali il preventivo impegno contabile da parte dell'ente, la forma scritta dell'accordo e la dimostrazione circa l'impossibilità da parte del personale interno ad assolvere l'incarico;

VISTA la sentenza nella causa C-264/18, ove la Corte di Giustizia Ue si è espressa ritenendo che l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione ad un avvocato del libero foro si configura come un rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall'ambito delle direttive appalti;

RILEVATO che in relazione all'affidamento dell'incarico di che trattasi: a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione medesima; b) la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata;

VISTA la delibera dell'Anac n.907 del 24 ottobre ad oggetto "Linee guida n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali»";

RITENUTO, per i motivi sopra indicati, necessario, altresì, stipulare apposita convenzione di assistenza e patrocinio legale con il professionista esterno individuato dall'amministrazione, al fine di stabilire l'oggetto, le modalità e il corrispettivo dell'incarico;

ACQUISITO con nota prot. n. 442 del 09/02/2024 il preventivo presentato dall'Avv. Maurizio Spera, per la costituzione nel giudizio de quo con l'Avv. Antonio Lamarte, per l'importo onnicomprensivo di € 2.000,00 che tiene conto dell'impegno di spesa di € 1.000,00 già assunto da quest'Ente per l'infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale della vicenda;

DATO ATTO della pregressa proficua collaborazione con il citato legale; dell'assoluta urgenza a provvedere al conferimento dell'incarico;

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 9 del 09/02/2024 con la quale è stato stabilito di:

DI AUTORIZZARE la costituzione in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, in relazione al ricorso per ottemperanza proposto innanzi dalla Società Banca Sistema S.p.A contro il Comune di Missanello per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 475/2020 (R.G. 1203/2020) emesso dal Tribunale di Lagonegro il 21/12/2020;

DI PRENDERE ATTO del preventivo n. prot.442 del 09/02/2024 recante un congruo corrispettivo onnicomprensivo di € 2.000,00 che tiene conto dell'impegno di spesa di € 1.000,00 già assunto da quest'Ente stante l'infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale della vicenda;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria di attivare le procedure ed adottare tutti gli atti necessari per l'affidamento agli Avv.ti Maurizio Spera e Antonio Lamarte, con studio legale in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 102, dell'incarico per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio de quo, nonché a provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa, previa stipula di apposita convenzione che regoli le condizioni per lo svolgimento dell'incarico;

Ritenuto di dover provvedere al relativo impegno di spesa per l'importo onnicomprensivo di € 1.000 imputandolo sul capitolo 138 del corrente bilancio di previsione finanziario 2024, ad integrazione dell'impegno di spesa di € 1.000,00 già assunto da quest'Ente per l'infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale della vicenda;

VISTO l'art. 48 del TUEL;

VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare esecuzione alla deliberazione di G.C. N. 9 DEL 09/02/2024 conferendo agli Avv.ti Maurizio Spera e Antonio Lamarte del Foro di Potenza, con studio legale in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 102, l'incarico per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio de quo, in relazione al ricorso per ottemperanza proposto innanzi Tribunale Amministrativo della Basilicata dalla Società Banca Sistema S.p.A contro Comune di Missanello notificato il 10.07.2023 (prot. n. 20247 ndel 11/07/2023);
- 3) Di approvare il preventivo n. prot. 442 del 09/02/2024 recante un congruo corrispettivo onnicomprensivo di € 2.000,00 che tiene conto dell'impegno di spesa di € 1.000,00 già assunto da quest'Ente stante l'infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale della vicenda;
- 4) Di impegnare la somma integrativa di € 1.000,00 con imputazione nel bilancio di previsione 2024 capitolo 138 denominato "spese per liti";
- 5) di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico tra l'Ente e il Professionista, a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);
- 6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- 7) di dare atto altresì ai sensi dell'art.6-bis della L.n.241/1990 e dell'art.1, co.9 lett.e), della L.n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- 8) di dare atto che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dall'art 3, comma 1, lett. d) del Decreto Legge 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/2012

ESPRIME

Parere **Favorevole** sulla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente Determinazione.

Missanello, lì **14/02/2024**

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Nicita Raffaella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Visto l'art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) del Decreto Legge 174/2021 convertito con modificazioni della L. 213/2021

APPONE

Esprime parere: **Favorevole** sulla regolarità contabile sulla presente Determinazione.

Visto attestante la copretutra finanziaria ex l'art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) del Decreto Legge 174/2021 convertito con modificazioni della L. 213/2021.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.99.002		01.02		138		2024	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
15	N. 109	€ 1.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

SPERA MAURIZIO

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

Ricorso per ottemperanza proposto innanzi Tribunale Amministrativo della Basilicata Società Banca Sistema S.p.A/Comune di Missanello: CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA

PUBBLICAZIONE N. 119 DEL 05/03/2024

Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità de gli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è satta affissa all?albo Pretorio on line il **05/03/2024** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Missanello, lì **05/03/2024**

**Il Responsabile della Pubblicazione
DE ROSA GRAZIA**

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e d'ufficio

Missanello, lì **05/03/2024**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Dott.ssa Nicita Raffaella**